

PATTI SUCCESSORI NULLI ED ACCORDI NEGOZIALI VALIDI

Corte di Cassazione, sez. 2, 10 aprile 2025 n. 9397/2025

L'art. 458 codice civile sanziona con la nullità l'accordo, cioè la convenzione tra due o più persone, con cui taluno dispone, ancora in vita, di beni che costituiranno il suo patrimonio ereditario. Parimenti nulla è la convenzione con la quale taluno dispone, prima di diventare erede, di beni che gli perverranno solo a seguito della apertura della successione (morte del *de cuius*). Il principio ispiratore della norma è quello della salvaguardia della libertà del testatore, del *de cuius*. Con la conseguente necessità di garantire che la successione sia governata da un atto unilaterale, revocabile fino alla morte (testamento), e non da accordi pregiudiziali che pregiudicherebbero il c.d. *ius poenitendi*, cioè la piena libertà di modificare in ogni tempo le proprie ultime volontà.

La interessante sentenza qui allegata ha individuato alcuni criteri interpretativi, utili allo scopo di distinguere un patto successorio nullo da un accordo viceversa pienamente valido.

Ha affermato la Corte di Cassazione che il negozio giuridico è affetto dalla nullità di cui all'art. 458 c.c. qualora:

- a) il contratto abbia avuto ad oggetto la disposizione di diritti appartenenti ad una successione non ancora aperta;
- b) il disponente (futuro *de cuius*) si sia privato dello *ius poenitendi*;
- c) il beneficiario abbia stipulato l'accordo nella sua qualità di futuro erede.

Nella specie, la Corte ha affermato la validità del contratto, escludendo la sua natura di patto successorio. Si era trattato di un contratto con cui la madre aveva trasferito la intera proprietà del suo immobile abitativo alla figlia, in cambio dell'impegno alla cura ed assistenza da parte della stessa vita natural durante, e dell'obbligo di farla abitare con sé. La figlia inoltre si era obbligata a pagare, entro un anno dalla morte della madre, in favore del fratello, la somma pari al 50% del valore dell'immobile. L'accordo era stato sottoscritto anche dal fratello.

Avv. Maria De Cono